

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE MARCHE ALLE INIZIATIVE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

ART. 1 Premessa - Le iniziative di sostegno ai processi di internazionalizzazione sono promosse ed organizzate dalla Regione Marche, nel quadro della politica di supporto del prodotto marchigiano all'estero, in conformità alla L.R. n. 30/2008 e agli atti di programmazione regionale in materia.

Con il termine "Amministrazione", specificato nel presente "Regolamento", si indica l'organismo Regione Marche incaricato di volta in volta di organizzare l'iniziativa. Con il termine "Ente organizzatore" si indica la società o l'organismo titolare dell'evento a cui si partecipa.

Tra le iniziative rientrano manifestazioni fieristiche, workshop, b2b, incoming ed ogni altro strumento ritenuto idoneo ad agevolare l'internazionalizzazione delle imprese marchigiane.

ART. 2 Partecipazione - Sono ammesse a partecipare alle iniziative esclusivamente le imprese produttrici, identificate nel Codice ATECO con attività prevalente di produzione, anche organizzate in Reti di imprese secondo la normativa vigente ed i Consorzi per l'internazionalizzazione, con sede operativa e produttiva nella regione Marche, regolarmente registrate presso la Camera di Commercio delle Marche e che rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione da parte dei propri incaricati o rappresentanti in loco delegati. I Consorzi e le Reti di imprese, pertanto, dovranno presentare solo ed esclusivamente imprese produttrici con sede operativa e produttiva nel territorio marchigiano. Per sede operativa si intende sia la sede legale che una unità locale, purché effettivamente vi si svolga attività produttiva con addetti nel territorio regionale. Per l'ammissione di startup e PMI innovative, è richiesta l'iscrizione nel Registro Speciale presso la Camera di Commercio delle Marche.

ART. 3 Rispetto della normativa comunitaria ("de minimis") - L'Amministrazione si atterrà alla normativa comunitaria relativa all'applicazione del Trattato CE concernente gli aiuti di stato di importanza minore ("*de minimis*"), ai sensi Regolamento UE n. 2023/2831 della Commissione Europea del 13 dicembre 2023 e successive modifiche. Allo scopo di verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti di cui al punto precedente, l'Amministrazione verificherà direttamente la posizione del soggetto richiedente consultando il Registro Nazionale degli aiuti di Stato – RNA.

ART. 4 Domanda di ammissione ed esclusioni - L'adesione all'iniziativa può essere avanzata, se non diversamente disposto, esclusivamente con l'inoltro della domanda di partecipazione secondo le modalità e i tempi comunicati mediante apposita manifestazione di interesse, pubblicata e divulgata dall'Amministrazione. Saranno valutate, prioritariamente, le domande di ammissione presentate entro i termini, sottoscritte e corredate da copia del versamento della quota richiesta; scaduti tali termini, le eventuali ulteriori richieste pervenute saranno allocate in un'apposita "lista di attesa" in ordine cronologico di arrivo. I Consorzi tra imprese dovranno corredare la domanda con una scheda informativa per ogni azienda associata che intenda partecipare. Relativamente alle partecipazioni fieristiche, il Consorzio e/o la Rete di imprese potrà collocare, all'interno di ogni stand assegnato, da un minimo di due ad un massimo di quattro aziende associate. Le domande devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell'impresa e/o del Consorzio e/o della Rete di imprese. L'Amministrazione si riserva la facoltà di annullare la prevista partecipazione ad una manifestazione per esigenze organizzative o qualora non si raggiunga una quota minima di partecipanti che, di regola, è fissata in almeno 8 imprese. Per iniziative di carattere specifico e particolarmente rilevanti e rappresentative per i distretti produttivi marchigiani potranno essere valutate, di volta in volta, un numero di partecipazioni e modalità di adesione diverse da quanto previsto. Saranno esclusi dalla partecipazione alle iniziative le imprese e/o Consorzi e/o Reti di imprese che: a) non sono in regola con i pagamenti dovuti, a vario titolo, all'Amministrazione; b) non si sono attenuti alle disposizioni previste dal presente regolamento o impartite nelle riunioni preliminari di organizzazione delle manifestazioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome e/o all'immagine dell'Amministrazione; c) non hanno osservato norme e regolamenti imposti dall'Ente organizzatore e/o da leggi del Paese ospitante; d) hanno esposto nello stand marchi e/o prodotti di imprese diverse da quanto dichiarato nel modulo di adesione.

Saranno, altresì, esclusi dalla partecipazione alle iniziative organizzate dall'Amministrazione le imprese, i Consorzi e le Reti di imprese non aventi sede operativa nella regione Marche e/o che non hanno provveduto a versare entro il termine previsto la richiesta quota di partecipazione per le singole iniziative. L'Amministrazione determinerà, a suo insindacabile giudizio, la durata dell'esclusione, quantificandola in un periodo non inferiore a due anni.

ART. 5 Quota di partecipazione - La quota di partecipazione, determinata di volta in volta per ogni singola iniziativa e comunicata con l'informativa divulgata dall'Amministrazione, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa (a titolo indicativo ma non esaustivo per: costi di organizzazione, affitto e allestimento dell'area espositiva, interpretariato generale, eventi collaterali, ecc.), potrà essere versata all'Amministrazione o direttamente all'ente organizzatore.

La quota di partecipazione, a pena di esclusione secondo quanto previsto dal precedente art. 4, deve essere versata dalle Imprese, dai Consorzi e dalle Reti di imprese comunque anticipatamente rispetto alla data di svolgimento dell'evento, nel termine di scadenza del pagamento previsto nell'informativa relativa alla specifica iniziativa.

Ulteriori costi, qualora non espressamente previsti e comunicati nelle informative relative alle singole manifestazioni, saranno a totale carico dell'impresa, del Consorzio o della Rete di Imprese.

ART. 6 Ammissione ed assegnazione area espositiva - L'ammissione all'iniziativa è data dall'Amministrazione a mezzo comunicazione scritta; il mancato accoglimento della domanda andrà prontamente comunicato all'impresa interessata, Consorzio o Rete di imprese con esplicitazione delle relative motivazioni.

L'assegnazione delle aree e degli stand, sulla base dei criteri imposti dall'Ente organizzatore, tiene conto della tipologia dei prodotti esposti e avviene in considerazione delle esigenze organizzative, funzionali, tecnico-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'evento. Nessuna impresa che partecipi alla manifestazione attraverso l'Amministrazione può essere contemporaneamente presente in via autonoma o con i propri marchi alla stessa mostra in uno stand diverso da quello assegnato.

Non è consentito subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre imprese o Consorzi o marchi diversi da quelli comunicati mediante il modulo di adesione ed ammessi, né tantomeno esporne i prodotti o distribuirne materiale pubblicitario.

L'Amministrazione si riserva la possibilità, per esigenze organizzative, di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

ART. 7 Pagamenti e rimborsi - L'impresa o Consorzio o Rete di imprese versa l'ammontare dovuto a titolo di "quota di partecipazione" secondo le modalità e nei termini indicati dalla circolare esplicativa emessa dall'Amministrazione e secondo quanto espressamente previsto dal presente regolamento all'art.5.

In caso di mancato accoglimento della domanda di cui all'art. 4, le imprese e/o i Consorzi e/o le Reti di imprese esclusi riceveranno dall'Amministrazione l'immediato rimborso dell'eventuale quota precedentemente versata. In caso di variazione di date o annullamento dell'iniziativa, per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione o anche sulla base di disposizioni imposte dagli Organismi in loco, l'Amministrazione si impegnerà a richiedere il rimborso della quota versata all'Ente organizzatore e provvederà a restituire all'impresa partecipante quanto recuperato.

ART. 8 Dotazione e sistemazione area-stand - L'area assegnata, se previsto dall'Amministrazione, viene dotata di allestimento ricompreso nella "quota di partecipazione", come descritto nelle informative che andranno ad illustrare ogni specifica iniziativa.

A conclusione dell'iniziativa, le imprese devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati loro affidati. Sono a carico delle imprese gli eventuali danni causati dalle stesse.

Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti del possibile, sempre con addebito.

ART. 9 Area-stand non allestiti - Nel caso di iniziative nelle quali l'Amministrazione proceda alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimento, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area-stand, impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e le relative tempistiche, nonché i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa, ecc., previsti e pubblicati dagli enti o società organizzatrici della manifestazione.

ART. 10 Sistemazione e presentazione campionario - L'impresa assegnataria si impegna ad essere presente nel proprio stand con personale idoneo alla verifica del campionario ed alla sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'impresa si impegna altresì a non abbandonare lo stand e a non iniziare lo smontaggio e il re-imbollaggio del campionario prima della completa conclusione della manifestazione. Il mancato rispetto di tale regola comporta l'esclusione di cui all' Art. 4. Eventuali sanzioni, erogate dall'Ente organizzatore in caso di mancata presenza nello stand e ritiro della merce dallo stand prima della conclusione della manifestazione fieristica, saranno a totale carico dell'impresa partecipante.

ART. 11 Rinunce e penali - L'impresa o il Consorzio o la Rete di imprese che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'Amministrazione a mezzo pec, motivando la propria rinuncia. Se la rinuncia avviene entro 5 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa, nulla è dovuto dall'impresa o Consorzio o Rete di imprese. Trascorso tale termine, l'impresa o Consorzio o Rete di imprese rinunciataria e non sostituita con altra impresa, oltre a perdere la quota di partecipazione versata, sarà tenuta a rimborsare all'Amministrazione regionale tutte le spese dalla stessa sostenute per l'organizzazione dello stand di riferimento.

La mancata partecipazione, verificatasi dopo l'avvenuta comunicazione dell'ammissione all'iniziativa, è sanzionata ai sensi e con le modalità di cui all'Articolo 4, salvo che siano occorsi gravi e giustificati motivi.

ART. 12 Reclami - Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'Amministrazione dovranno essere immediatamente contestati dall'impresa ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto indirizzato all'Amministrazione, entro il termine dell'iniziativa, onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili.

L'Amministrazione potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della eventuale quota di partecipazione corrisposta dall'impresa per la specifica iniziativa.

ART. 13 Azioni di comunicazione/Pubblicità - L'Amministrazione, pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, audiovisivi, inserzioni stampa, ecc.).

ART. 14 Assicurazione/Perdite e danni/ Non addebitabilità di alcuna responsabilità all'Amministrazione - La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione. L'Amministrazione non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'impresa, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui gli stessi possono essere coinvolti.

ART. 15 Foro competente - Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'Amministrazione e le imprese ammesse a partecipare alle iniziative, le parti si impegnano per il raggiungimento di una soluzione conciliativa. In caso di tentativo infruttuoso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.